

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 5 Maggio 2009

INFORMATIVA N. 6-2009: IL REGIME DI IVA PER CASSA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto attuativo, **dal 28 aprile 2009** è divenuto operativo il nuovo **REGIME DELL'IVA PER CASSA**.

Tale regime consente alle imprese e ai lavoratori autonomi, in via opzionale, **il differimento del versamento dell'IVA all'Erario nel momento dell'incasso della fattura emessa.**

Dal lato invece di chi riceve la fattura, tale regime comporta che l'IVA POTRÀ ESSERE DETRATTA SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA STESSA.

VENDITORE

ACQUIRENTE

IL VENDITORE EMETTE FATTURA DI VENDITA DATATA 5 MAGGIO 2009 E OPTA PER L'IVA PER CASSA

L'IMPORTO È DI 100 + 20 DI IVA. TOTALE FATTURA = 120

L'ACQUIRENTE SALDA LA FATTURA IL GIORNO 17 LUGLIO 2009

L'IVA DI 20 È DEBITO PER IL VENDITORE NEL MESE DI LUGLIO (O NEL TERZO TRIMESTRE) 2009

L'IVA DI 20 È DETRAIBILE PER L'ACQUIRENTE NEL MESE DI LUGLIO (O NEL TERZO TRIMESTRE) 2009

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter usufruire della suddetta facoltà, è necessario che:

- l'impresa consegua un **volume d'affari INFERIORE o uguale a 200.000 euro.**
- l'impresa **NON si avvalga di Regimi speciali IVA** (vendita generi monopolio, editoria, intrattenimenti e giochi, agenzie viaggi e turismo, rivendita di beni usati);
- l'acquirente **NON assolva l'imposta mediante l'applicazione del Reverse Charge;**
- l'acquirente **NON SIA un soggetto privato.**

ASPETTI OPERATIVI

Il cedente o prestatore esercita la facoltà di differimento dell'IVA all'atto dell'emissione della fattura mediante l'indicazione nella stessa di una specifica annotazione:

"Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7 D.L. n. 185/2008"

NON È PERTANTO POSSIBILE emettere una fattura "normale" e poi decidere, successivamente, di renderla ad esigibilità differita qualora si constati che il proprio creditore non stia pagando il suo debito.

In mancanza dell'esposizione in fattura di questa dicitura, l'IVA esposta va intesa ad esigibilità immediata.

Trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l'acquirente/committente, prima del decorso di tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

In presenza di **pagamenti frazionati** di una fattura emessa ad esigibilità differita l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica **nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.**

QUANTO SOPRA SI RIFLETTE ANCHE IN CAPO ALL'ACQUIRENTE, PER IL QUALE LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA È POSSIBILE SOLTANTO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO E NON ALLA DATA DELLA FATTURA.

Chi riceve la fattura, con la dicitura in oggetto, subisce la scelta operata dal proprio fornitore, essendo obbligato a rinviare al momento del pagamento la detrazione dell'Iva e a documentare l'avvenuto pagamento della fattura per poter esercitare il proprio diritto di detraibilità.

Vi invitiamo, pertanto, a porre particolare attenzione all'eventuale presenza nelle fatture dei Vostri Fornitori di diciture in fattura che richiamino l'opzione del Regime di Iva per Cassa: in tal caso non potete detrarre l'IVA fino al momento del pagamento.

CRITICITÀ DEL NUOVO REGIME

Si rende necessario prestare attenzione, fin da subito, agli **ASPETTI OPERATIVI DEL NUOVO REGIME, I QUALI PRESENTANO DELLE NOTEVOLI COMPLESSITÀ.**

La scelta operata in ordine all'applicazione dell'esigibilità differita comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie: **aumenta, infatti, notevolmente la documentazione e le informazioni richieste dallo Studio (documentazione dell'avvenuto pagamento e/o incasso delle fatture assoggettate a tale regime) e raddoppiano le rilevazioni contabili.**

Tanto per fare un esempio, se emettete una fattura di vendita e decidete di optare per l'Iva a esigibilità differita, e incassate la fattura con tre ricevute bancarie a 30, 60 e 90 giorni dalla data della fattura, sarà necessario che COMPILATE PER OGNI FATTURA UN PROSPETTO IN CUI INFORMATE LO STUDIO DEL GIORNO ESATTO IN CUI AVETE OTTENUTO I TRE PAGAMENTI, dato che l'IVA relativa sarà esigibile nel mese/trimestre in cui cadono i tre giorni di pagamento. La fattura pertanto andrà a modificare tre differenti scadenze di liquidazioni dell'IVA.

L'applicazione della disciplina in esame comporterà verosimilmente, sia per il cedente sia per l'acquirente, la contemporanea gestione di due diverse blocchi di fatture: una a esigibilità immediata, l'altra a esigibilità differita.

Oltre a ciò, sarà richiesto infine un monitoraggio costante del volume di affari in corso d'anno e del termine annuale delle fatture emesse e/o ricevute in tale regime, decorso il quale scatta l'esigibilità/detraibilità dell'imposta.

Il vantaggio finanziario, pertanto, dovrà essere attentamente valutato con l'aggravio di tempi e con i maggiori costi di gestione connessi con la notevole complessità del nuovo Regime.

In caso di tenuta della contabilità esternamente allo Studio, è necessario contattare quanto prima la propria casa di software al fine di adeguare il proprio sistema contabile nel caso si presentino fatture di fornitori che hanno adottato tale regime.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina